

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 11.03 ed iscritto al R.G. n. 295/08 con il quale si chiede: " l'annullamento 1) della determinazione dirigenziale n. 781 del 19.12.2007, notificata il 07.1.2008 con la quale è stata dichiarata la decadenza dalla convenzione urbanistica n. 19529 del 19.2.2003 per asserito grave inadempimento dei soggetti attuatori; è stata dichiarata la decadenza delle concessioni edilizie n. 36 del 27.2.2003 e n. 36/a del 25.11.2003 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 14 L.R. n. 31/2002; è stato determinato di escutere la polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contenute nella citata convenzione urbanistica; 2) di ogni altro atto, anche istruttorio, antecedente, conseguente o consequenziale e comunque connesso; nonché per l'accertamento della inidoneità alla ricorrente del ritardo nell'esecuzione delle opere dell'intervenuto inadempimento, imputabile al Comune di Cattolica, della convenzione urbanistica in data 19.2.2003-Rep. n. 19529."

Visti i motivi dedotti a supporto del ricorso: "I. Violazione di legge sotto il profilo della mancata e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti per la mancata valutazione degli elementi sostanziali a sostegno della pretesa della ricorrente, nonché sotto il conseguente profilo della erroneità, insufficienza e difetto di motivazione. II. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria per errata determinazione del valore delle opere non realizzate";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: "Piaccia all'III.mo Tribunale annullare integralmente gli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione, ed accertare che il ritardo nella esecuzione delle opere previste nella convenzione urbanistica per cui è causa non è imputabile alla ricorrente, accertando altresì l'inadempimento del Comune resistente alle obbligazioni previste nella medesima convenzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario nella misura stabilita dalla legge";

Visti gli atti del procedimento ed in particolare il parere reso dall'Avvocatura Civica con Nota prot. n. 24/08 del 22.05.2008;

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nelle causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Ritenuto altresì necessario ed opportuno assumere contestualmente ogni più opportuna azione giudiziale nei confronti dei soggetti firmatari della Convenzione urbanistica Rep. n. 19529 del 19.2.2003 e titolari delle concessioni edilizie n. 36 del 27.2.2003 e n. 36/A del 25.11.2003, nonché dei soggetti aventi causa dei primi, volta ad ottenere:

- a) l'accertamento e la dichiarazione dell'inadempimento contrattuale delle controparti;
- b) la condanna delle stesse alla cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere ed al controvalore delle opere non realizzate;

Ritenuto altresì di non avvalersi della clausola compromissoria prevista dall'art. 5 della Convenzione urbanistica Rep. 19529 del 19.2.2003 e quindi di rinunciare a far valere in via processuale la relativa eccezione di compromesso;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.1.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale

integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto regioni ed Autonomie Locali;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto Comunale;

Visto :

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con omissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Con voti palesi unanimi,

**D E L I B E R A**

- 1) di resistere in giudizio nella causa promossa dinanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna (R.G. 295/2008) con ricorso notificato presso la civica residenza il 11.03.2008;
- 2) di assumere le ulteriori iniziative processuali indicate in premessa;
- 3) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;
- 4) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Comunale;
- 5) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

---

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---

DEL36168/ASD-DEL Delibera G.C. n. 90 del 04.06.2008 pag.

---